

ALLEGATO A)

CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "CENTRO SOCIALE CULTURALE RICREATIVO ANNALENA TONELLI" PER LA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE DI COMUNITÀ CON SEDE IN VIA GALLETTA N. 42 – LE MURA SAN CARLO, A SAN LAZZARO DI SAVENA

Premesso:

- che l'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che l'art. 3 del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che i Comuni svolgano le funzioni loro attribuite dall'ordinamento "... anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- che il D.lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore prevede:
 - all'art. 2 il riconoscimento del valore e della funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo, salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e favorendone l'apporto originale per il **perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione** con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e **gli enti locali**.
 - all'art. 55 comma 3 la possibilità di ricorrere alla co-progettazione quale modalità di coinvolgimento degli Enti del Terzo settore finalizzata alla realizzazione di specifici progetti di servizio;
- che l'Amministrazione Comunale di San Lazzaro di Savena, coerentemente con tali principi fondativi e già con le linee programmatiche di mandato, ha espresso l'impegno a intraprendere azioni attraverso le quali:
 - valorizzare il patrimonio civico impegnato a stabilire giustizia sociale, equità e solidarietà;
 - lavorare per una comunità aperta e pronta ad accogliere i contributi da parte di tutte le realtà locali;
- che il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 del Comune riporta tra le principali strategie del mandato amministrativo la volontà di promuovere percorsi di co-programmazione, co-progettazione e strumenti di amministrazione condivisa che incrementino le sinergie tra l'Amministrazione comunale e gli Enti del Terzo Settore (come riportato più specificatamente nell'Obiettivo Strategico 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie e nell'Obiettivo Operativo 12.04);
- che l'Amministrazione Comunale di San Lazzaro intende rafforzare il senso di comunità e gli strumenti di partecipazione e collaborazione come elementi caratteristici per valorizzare il grande capitale sociale organizzato dalle tante associazioni e cooperative come elementi portanti del terzo settore, dal vibrante attivismo di cittadini e cittadine e dal senso di responsabilità da parte delle imprese del territorio.

Tutto ciò premesso

L'anno 2025 il giorno 30 del mese di dicembre in San Lazzaro di Savena, presso la Casa comunale,

TRA



massima inclusività e intergenerazionalità e, secondo quanto previsto dalla presente convenzione.

Particolare attenzione dovrà essere posta nel garantire la funzione del Centro Sociale quale servizio di interesse pubblico autogestito dagli associati. Il bene è concesso per usi di interesse riconosciuti rilevanti per la collettività e svolte con finalità non lucrative, come meglio precisato nel successivo art. 12.

Un'attenzione particolare dovrà essere altresì posta all'integrazione dei soggetti in condizione di bisogno anche attraverso la creazione ed il costante mantenimento di rapporti di collaborazione con i servizi socioeducativi territoriali e con le altre associazioni a vocazione sociale del territorio.

L'Associazione è altresì autorizzata, qualora ve ne sia la necessità, all'acquisto delle attrezzature fisse e mobili necessarie al miglior utilizzo del Centro Sociale di Comunità stesso che entreranno a far parte del patrimonio dell'associazione. Le attrezzature acquistate dal Comune rimarranno invece vincolate all'uso del Centro Sociale di Comunità restando però di proprietà comunale.

Art. 3 (Programmazione delle attività)

L'attività dell'Associazione dovrà essere volta alla costruzione di una rete con le realtà associative del territorio, perseguendo principi quali la massima inclusività dei soggetti operanti in ambito socioculturale e condividendo per tali finalità i luoghi assegnati. L'Associazione si impegna ad informare periodicamente l'Amministrazione Comunale in merito a programmi dell'Associazione stessa, alle modalità di gestione delle attività e agli orari di apertura, dando immediata e motivata comunicazione delle irregolarità che dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. Annualmente - ed entro i termini di approvazione del proprio bilancio consuntivo dell'anno considerato - l'Associazione invierà all'Amministrazione Comunale (Uffici Welfare e Patrimonio) copia del Bilancio stesso nonché una relazione sull'attività svolta e sulla programmazione prevista per i 12 mesi successivi.

Art. 4 (Coordinamento dei Centri Sociali di Comunità)

Con la sottoscrizione della presente convenzione il Centro entra a far parte del Coordinamento dei gestori dei Centri Sociali di Comunità nella persona del proprio rappresentante legale o suo delegato.

Il coordinamento, di norma, è convocato semestralmente da parte dell'Amministrazione Comunale; ne fanno parte di diritto il Sindaco o un suo delegato, l'Assessore al Welfare, l'Assessore al Patrimonio, i Dirigenti e i Responsabili del Settore interessati.

Così come l'Amministrazione Comunale, ogni Centro può richiedere la convocazione del Coordinamento per motivi di interesse comune e generale.

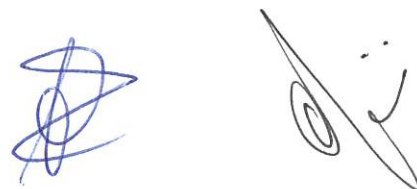
Il Coordinamento si prefigge come obiettivi:

- 1) mettere in rete le informazioni sulle attività dei Centri;
- 2) coordinare le azioni comuni;
- 3) prestare mutuo ausilio nella realizzazione dei progetti sociali e di comunità attraverso il reciproco scambio di competenze e risorse;
- 4) collaborare fattivamente nell'implementazione di progetti aventi valenza generale condivisi tra i Centri Sociali di Comunità e l'Amministrazione Comunale.

Art. 5 (Supporto ad attività istituzionali del comune)

D'intesa col Settore interessato dell'Amministrazione Comunale, nello spirito del principio di reciproca sussidiarietà, potranno essere previsti compiti di supporto dell'Associazione ad attività istituzionali del Comune che interessino la Comunità. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo tali attività potranno riguardare:

- 1) il supporto informativo ai cittadini;
- 2) la predisposizione di supporti tecnologici informativi;



opportuno trasferire all'Associazione anche a parziale copertura dei costi di gestione.

Art. 8 (Vincoli)

Le parti dell'edificio del Centro e gli spazi pertinenziali descritti al comma 1 dell'art. 1 del presente atto, sono assegnati in uso per le finalità della presente convenzione, nello stato di fatto risultante dal verbale di consegna correlato alla presente Convenzione; ne è vietato ogni diverso utilizzo.

Il Comune prende atto che l'Associazione fisserà la propria sede legale presso l'edificio in parola.

Non è consentita la cessione della presente Convenzione né è consentito di permettere l'utilizzo dei locali a soggetti non convenzionati o la sub concessione, se non per espressa autorizzazione del Comune. La violazione delle presenti disposizioni potrà comportare la revoca della convenzione. È consentito l'utilizzo occasionale da parte di terzi dei locali indicati nella planimetria, per lo svolgimento di attività della Comunità, in linea con quanto previsto dal successivo art. 9, non organizzate direttamente dall'Associazione.

L'uso a terzi dovrà essere improntato ai principi di imparzialità e non discriminazione, restando escluse le attività volte alla realizzazione di un profitto, se non in casi legati a forme di autofinanziamento nei limiti di quanto previsto dalla normativa di settore.

Tale utilizzo dovrà essere autorizzato, in conformità con quanto previsto dai regolamenti comunali, dai responsabili dell'Associazione, che provvederanno alla prenotazione, apertura, chiusura e pulizia dei locali ed alla riscossione diretta del contributo per l'uso. Il contributo sarà trattenuto direttamente dalla Associazione per il finanziamento delle proprie attività e quale compenso delle prestazioni di custodia e pulizia svolte dall'Associazione stessa. L'Associazione renderà annualmente al Comune sull'utilizzo di tali entrate in occasione della trasmissione del Bilancio.

È vietato qualsiasi intervento volto a modificare le caratteristiche del fabbricato o le condizioni d'uso, senza nulla osta del Comune e fatta salva l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni edilizie ed amministrative, secondo quanto dispone il successivo articolo 10.

Art. 9 (Canone e utenze)

Il soggetto convenzionato e assegnatario dell'immobile individuato all'articolo 1 della presente convenzione è esonerato dal pagamento del canone concessorio in virtù del dettato della deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 30/06/2025

L'Associazione si obbliga ad assumere a proprio carico gli oneri accessori, quali allacciamenti, consumi di acqua, luce, gas, riscaldamento, internet, telefono nella misura accertata a mezzo di contatori privati appositamente installati a carico della stessa Associazione o volturati a suo nome; qualora, per il tipo di locali e/o le caratteristiche del fabbricato, le utenze non siano intestate direttamente all'Associazione, le modalità di riparto delle spese per utenze saranno rapportate ai mq. degli spazi di utilizzo ad uso esclusivo e agli spazi utilizzati in uso condiviso. Detta somma sarà pagata dall'Associazione, a seguito di comunicazione scritta del Comune; per assolvere agli obblighi di pagamento della TARI, se dovuta ai sensi del vigente regolamento comunale, o altri tributi, qualora dovuti ai sensi dei vigenti regolamenti comunali, è onere dell'Associazione rivolgersi direttamente agli uffici competenti, fermo restando che eventuali modifiche o cambiamenti nei regolamenti comunali saranno comunicati dal Comune all'Associazione senza indugio.

ART. 10 (Modalità di utilizzo e obblighi a carico del Centro)

L'Associazione alla firma dell'atto di convenzione si impegna, salvo specifici accordi, a:

- custodire e conservare il bene in concessione e gli arredi di proprietà comunale con la dovuta diligenza;

Manutenzioni già a carico del Comune
8 - VERIFICA MESSA A TERRA
9 - SEMESTRALE ESTINTORI
10 - DEFIBILLATORI

Gli Uffici Comunali forniranno adeguate informazioni su modalità e tempistiche degli interventi.

L'Associazione potrà sempre riassumersi l'onere delle manutenzioni ordinarie e della gestione calore, tenuto tuttavia conto che tali attività dovranno essere considerate su base annuale e non frazionabili e che la comunicazione di disdetta al Comune dovrà essere effettuata entro 60 gg dal termine dell'anno solare.

L'Associazione è tenuta ad utilizzare i locali nei limiti del presente atto di convenzione, usando le eventuali parti comuni della struttura e dei servizi igienici secondo le regole della civile convivenza, nel rispetto dei diritti e delle esigenze degli altri utenti e dei contenuti della presente convenzione e della convenzione di riferimento.

Negli spazi concessi è fatto divieto di installare apparecchi automatici, quali ad esempio slot-machine, video-lottery o altri sistemi che abbiano come elemento preponderante l'aleatorietà e possano procurare dipendenza.

L'Associazione è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati, per fatto a lui imputabile, ai locali, agli arredi, alla strumentazione degli stessi od assegnata in uso, nei periodi di durata della convenzione.

In ogni caso è responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata entro i locali di cui ha ottenuto la concessione, per il tempo della medesima, e della difformità d'uso, per la quale risponde al Comune, nel caso in cui derivi all'Ente, in qualsiasi modo, un danno.

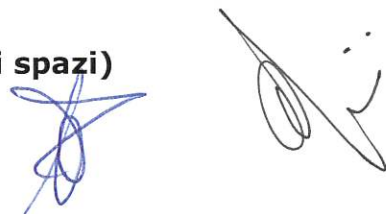
Il rimborso delle spese al Comune per danni eventualmente arrecati ai locali, anche derivanti da omessa manutenzione ordinaria (qualora prevista in capo al Centro), previa contestazione da parte del Dirigente sollevata per iscritto, sia in caso di assicurazione, sia nel caso in cui non vi sia assicurazione, costituisce condizione imprescindibile per ulteriori concessioni dei locali all'Associazione a cui i danni sono imputabili.

In caso di inadempienza si procederà alla stima dei danni e all'avvio del procedimento per la riscossione coattiva, fatta salva la facoltà dell'Ente di denuncia all'autorità competente.

È inoltre a carico dell'Associazione, con esclusione di ogni responsabilità del Comune, il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi, occorsi a causa o in occasione della concessione e derivanti da atti effettuati, strutture o impianti costruiti o installati dall'Associazione medesima o da terzi per conto dell'Associazione.

L'Associazione, al termine della convenzione in uso, nel caso di esecuzione di opere, dovrà produrre gli elaborati grafici, in formato vettoriale editabile (DWG ecc.) e le certificazioni, relativi ad eventuali modifiche che abbia apportato all'immobile, alle sue strutture ed agli impianti e dovrà lasciare libero l'immobile e le sue pertinenze da persone e cose e in buono stato di conservazione, salvo il normale deperimento d'uso, come risultante da apposito verbale che sarà redatto prima della riconsegna in contraddittorio tra le parti.

ART. 11 (Interventi di efficientamento e valorizzazione degli spazi)



A fronte di scostamenti da quanto qui previsto, l'Amministrazione Comunale potrà valutare di esercitare il recesso unilaterale dalla presente convenzione previa diffida al Centro in merito ai riscontri negativi effettuati, in esito alla quale lo stesso potrà presentare memorie entro il termine di 30 giorni.

Art. 13 (Attività di co-progettazione)

Coerentemente alla volontà dell'Amministrazione Comunale di promuovere percorsi di co-programmazione, co-progettazione e strumenti di amministrazione condivisa ai sensi dell'art. 55 e ss. del D.lgs. 117/2017, l'Associazione e l'Amministrazione Comunale potranno promuovere - in un'ottica di piena condivisione, cooperazione e parità - la costruzione di percorsi, progetti, iniziative o eventi che conducano a soddisfare eventuali bisogni della collettività e/o a realizzare specifici interventi - nel novero degli indirizzi di merito di cui al precedente articolo - e sulla base delle risorse disponibili.

Art. 14 (Validità e durata della convenzione e spese contrattuali)

La presente convenzione decorre dal giorno 01/01/2026 ed ha validità sino al 31/12/2029 ed è rinnovabile per un periodo di pari durata; nelle more di successivi affidamenti ne è possibile la proroga, alla scadenza, per ulteriori 12 mesi. Tutte le spese inerenti tale convenzione, comprese quelle fiscali sono a carico dell'Associazione.

La presente convenzione, ai sensi del DPR 131/1986 e successive modificazioni sarà registrato solo in caso d'uso.

Art. 15 (Inadempienze e revoca della convenzione)

In caso di inadempienza alla presente convenzione e di inosservanza dello Statuto da parte dell'Associazione o in caso di mancato rimborso delle utenze al Comune, oneri accessori, tariffe o tributi dovuti, il Comune invierà comunicazione scritta con richiesta di chiarimenti agli organi dell'Associazione. Qualora l'Associazione non faccia pervenire alcuna risposta o il Comune non si ritenga soddisfatto e qualora persistano tali inadempienze, si procederà alla risoluzione della convenzione trascorsi almeno tre mesi dalla suddetta diffida.

L'Associazione può recedere con preavviso scritto di almeno 3 (tre) mesi senza vantare alcun rimborso o indennizzo.

Altri casi di revoca della concessione dell'immobile sono i seguenti:

- perdita degli eventuali requisiti soggettivi o oggettivi richiesti, sui quali è basata l'assegnazione degli spazi medesimi;
- concessione in uso, da parte dell'assegnatario, dell'immobile o di parte di esso, anche a titolo gratuito, ad un soggetto diverso senza autorizzazione comunale espressa;
- utilizzo dell'immobile per finalità diverse da quelle indicate nella presente concessione d'uso;
- mancato rispetto degli obblighi di concessione relativi alla conservazione del bene in buono stato e alla attivazione della raccolta differenziata dei rifiuti;
- impedimento dell'ingresso agli incaricati del Comune per la verifica dello stato dei beni;



L'Amministrazione comunale si ritiene esonerata, senza riserve od eccezioni, da ogni responsabilità per quanto concerne danni o incidenti che possano derivare a persone o cose a seguito dell'uso delle strutture di proprietà comunale da parte del Centro o suoi incaricati.

ART. 19 (Domicili contrattuali)

A tutti gli effetti del presente Contratto di convenzione le parti eleggono domicilio in:

il Comune: Comune di San Lazzaro di Savena – Piazza Bracci n.1 – Cap. 40068, San Lazzaro di Savena (BO);

il Centro: al seguente indirizzo operativo: San Lazzaro di Savena – La Mura San Carlo, Via Galletta n. 42.

Per l'Amministrazione Comunale

La Dirigente Arch. Anna Maria Tudisco

Il Dirigente Dr. Andrea Raffini



Per l'Associazione

La Presidente
Carmela Cuozzo





Le aree interessate alla Concessione sono le seguenti

Particelle 524 tutto, 525 tutto, 535 parte

A handwritten signature in blue ink, followed by a circular stamp containing a star-like symbol.